

N. R.G. 51029/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA Presidente Relatore

dott. AMINA SIMONETTI Giudice

dott. GUIDO VANNICELLI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **51029/2015** promossa da:

_____, con il patrocinio dell'avv. _____ (C.F. _____) e
_____ (_____), entrambi del Foro di Milano;

ATTRICE

contro

_____ (C.F. _____)

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

La sola parte attrice ha concluso come segue:

per l'attrice:

~~"Nel merito. —"~~

- condannare il convenuto sig. _____ a restituire tutte le somme indebitamente prelevate, a vario titolo, dai conti correnti della _____ e, risarcendo altresì a quest'ultima ai sensi degli artt. 2476, 2392 c.c., tutti i danni patrimoniali cagionati dalle operazioni dallo stesso effettuate in qualità di Amministratore Unico in violazione dei propri obblighi di legge e Statutari, per l'importo di € 0,00 o per la maggior o minore somma che verrà individuata in corso di causa.

- condannare il convenuto sig. _____ a risarcire all'attrice _____, ai sensi degli artt. 2476, 2392 c.c., anche tutti i danni non patrimoniali, cagionati dalle condotte descritte in narrativa dallo stesso effettuate in qualità di Amministratore Unico in violazione dei propri obblighi di legge e Statutari, da quantificarsi equitativamente nel corso del presente giudizio.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

In via istruttoria:

- si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale disponga l'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210, c.p.c. nei confronti di:

i) _____ della documentazione inerente l'apertura del conto ~~corrente~~redenta dai poteri di firma in essere negli anni 2010, 2011 e 2012, nonché copia dei seguenti assegni bancari tratti sul citato conto:

- Assegno numero _____ per euro 6.000,00 in data 14/09/11;

- Assegno numero _____ per euro 2.000,00 in data 19/10/11;

- Assegno numero _____ per euro 6.000,00 in data 07/12/11;

ii) _____ della documentazione inerente l'apertura del conto corrente _____, oggi estinto, corredato dai poteri di firma in essere negli anni 2010, 2011 e 2012;

iii) _____ delle ricevute di versamento e degli estratti di conto corrente relativi al conto corrente del sig. _____: _____ e della _____ S.r.l.: _____.

- si chiede l'accoglimento dei capitoli di prova per testimoni ed interpello già formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., del 19 ottobre 2016, non ammessi e che vengono di seguito ritrascritti:

1) Vero che il sig. _____ ha consegnato alla sig.ra _____ l'assegno _____ n. _____ del 22 maggio 2012?

2) Vero che tra il sig. _____ e la sig.ra _____ vi era un rapporto negoziale?

3) Vero che il sig. _____ ha consegnato al sig. _____ l'assegno _____ n. _____ del 30 luglio 2012?

4) Vero che tra il sig. _____ ed il sig. _____ vi era un rapporto negoziale?

5) Vero che il sig. _____ ha consegnato alla _____ l'assegno _____ n. _____ del 6 giugno 2012?

6) Vero che tra il sig. _____ e la _____ vi era un rapporto negoziale?

7) Vero che il sig. _____ ha consegnato al sig. _____ l'assegno _____ n. _____ dell'1 giugno 2012?

8) Vero che tra il sig. _____ ed il sig. _____ vi era un rapporto negoziale?

9) Vero che il sig. _____ ha consegnato alla sig.ra _____ gli assegni _____ n. _____ dell'8.10.2010, n. _____ del 3 maggio 2012 e n. _____ del 5 luglio 2012?

10) Vero che tra il sig. _____ e la sig.ra _____ vi era un rapporto negoziale?

11) Vero che la sig.ra _____ con mail del _____, confermava alla _____ l'avvenuta consegna degli assegni da parte del sig. _____ e comunicava che il pagamento era stato fatto in virtù di un rapporto di collaborazione tra la sig.ra _____ ed il sig. _____?

12) Vero che il sig. _____ ha consegnato alla T&M S.r.l. l'assegno _____ n. _____ del 3 maggio 2012?

13) Vero che tra il sig. _____ e la _____ vi era un rapporto negoziale?

14) Vero che la con comunicazione del 13 gennaio 2014, confermava alla l'avvenuta consegna dell'assegno da parte del sig. e comunicava che il pagamento stato fatto ragione della fattura n. 5 del 14 giugno 2012 emesso dalla _____ nei confronti del sig. _____?

15) Vero che il sig. _____ non ha provveduto al pagamento Iva relativo al periodo 2010-2012 della società _____?

Si indicano come testimoni, e/o per interpello del sig. _____:

sui capitoli 1) e 2):

- sig.ra _____;

sui capitoli 3) e 4):

- sig. _____;

sui capitoli 5) e 6):

- il sig. _____, n.q. di legale rappresentante della _____ c/o la sede legale in _____;

sui capitoli 7) e 8):

- il sig. _____;

sui capitoli 9), 10) e 11):

- la sig.ra _____;

sui capitoli 12), 13) e 14):

- il sig. _____;

sul capitolo 15):

- dott. _____, ex Amministratore della _____;

sui capitoli di prova dall'1) al 15):

- il sig. _____.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attrice _____ ha svolto **azione sociale di responsabilità**, in esecuzione di delibera dell'assemblea dei soci del 9.6.2014, nei confronti di _____ cessato amministratore unico nonché consulente e socio titolare di partecipazione pari al 2% del capitale della SRL,

- addebitando al convenuto di aver effettuato dai conti correnti sociali **prelievi non giustificati** nel periodo 2010/2012 e di aver inoltre addebitato su conto della SRL costi del suo studio professionale (ricariche del servizio TELEMACO della CCIAA),
- e chiedendo quindi la **condanna del _____**:
 - **alla restituzione delle somme distratte dalle casse sociali**, ammontanti ad **euro 350.000,00** e ad **euro 1.442,00**, al netto delle restituzioni già effettuate dal convenuto per euro 5.000,00 e per euro 45.000,00 (per quest'ultimo importo tramite la madre) nel settembre 2012 e nel febbraio 2013, dopo aver ammesso -in risposta a contestazioni rivoltegli a seguito di controlli effettuati dai soci- di dover *“rientrare di quanto da me preso”* (cfr. doc.5);
 - **al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patrimoniali** cagionati dalle indebite operazioni distrattive, in particolare potendosi ricollegare a tali operazioni il verificarsi della causa di scioglimento dell'ente ex art. 2484 n.4 cc;
 - **al risarcimento dei danni non patrimoniali** conseguenti sempre a tali condotte indebite.

Il **convenuto** _____ non è comparso nel presente procedimento ed è quindi stato dichiarato **contumace**, data la rituale notifica, in data 12.9.2015, dell'atto di citazione nei suoi confronti.

Nella **memoria depositata ex art 183 sesto comma n.2 cpc** l'attrice ha poi:

- elencato specificatamente le operazioni effettuate indebitamente dal convenuto sui conti correnti sociali presso __ e presso ____ per il totale di euro **327.310,69**, in riferimento ad assegni e/o bonifici in favore dello stesso _____ ovvero in favore di soggetti estranei a rapporti commerciali con la società attrice e risultati invecevariamente collegati allo stesso ____:
 - dott. ____, collaboratrice del ____, cfr. docc. 35/36;
 - ____, società di cui il _____ era socio e legale rappresentante, cfr. doc.37;
 - _____, socio di _____, cfr. doc.37;
 - _____, comodataria di _____, cfr. doc.38;
 - _____, società della quale era socia la moglie del _____ che la gestiva (cfr. doc.41);
 - _____, legale del _____;
 - _____, assicuratore del _____;
- richiesto interrogatorio formale del convenuto e prova per testi su capitoli a conferma di tali operazioni,

prova ritenuta superflua dall'originario g.i nell'**ordinanza** pronunciata all'udienza del **29.11.2016**, con la quale è stata invece accolta la richiesta formulata dall'attrice ex art.210 cpc limitatamente alla esibizione di talune movimentazioni bancarie, in particolare concernenti 3 assegni tratti sul conto della SRL presso _____ per i quali l'attrice non era stata in grado di indicare il beneficiario.

Eseguito quindi l'ordine di esibizione da parte di ____ e da parte di _____ nel febbraio 2017 ¹, la udienza fissata per la precisazione delle conclusioni il 6.2.2018 è stata differita dall'originario g.i. al 2.4.2018 e, quindi, mutato il g.i. a seguito di trasferimento del primo ad altro ufficio al 25.9.2018, udienza quest'ultima nella quale la difesa dell'attrice ha ribadito originarie in epigrafe scritte, depositando poi comparsa conclusionale nella quale ha riprodotto l'elenco di operazioni indebite di cui alla ~~seconda domanda~~ richiesta di prova orale laddove ritenuta necessaria dal Tribunale.

All'esito di tale illustrazione della **domanda** reputa il Tribunale che la stessa possa essere **accolta nei limiti di cui infra**.

Al riguardo va infatti considerato:

- l'attrice, esercitando l'azione sociale di responsabilità ex artt. 2476 2393 cc, ha allegato inadempimenti del cessato amministratore convenuto all'obbligo di gestione dei beni sociali nell'interesse dell'ente, in particolare deducendo che il _____ abbia utilizzato fondi sociali,
 - corrispondenti all'importo dei bonifici e degli assegni elencati specificatamente nella memoria istruttoria e nella comparsa conclusionale,per fini non inerenti all'attività della SRL ma personali del _____;
- il convenuto, onerato -a fronte di tale specifica allegazione- della dimostrazione del proprio adempimento,
 - secondo il consolidato e condivisibile orientamento di cui a Cass. s.u. n.13533/2001 in tema di azione contrattuale, orientamento richiamato da Cass. s.u. n.9100/2015 anche in tema di azione ex art.146 LF,

non ha fornito alcuna prova al riguardo, rimanendo contumace in giudizio ed, anzi, prima del giudizio sostanzialmente riconoscendo di aver sottratto importi dalle casse sociali e provvedendo a restituzioni per l'importo di euro 50.000,00 complessivi (cfr. docc. 5, 44).

A fronte del **mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul convenuto**, il _____ va dunque ritenuto responsabile per gli inadempimenti ai doveri gestori a ddebitatigli dall'attrice e **condannato** al risarcimento del relativo danno, corrispondente all'**ammontare degli importi indicati dall'attrice come distratti dalle casse sociali** e ciò senza necessità di dare ingresso alle prove orali richieste dall'attrice, da ritenere superflue data la ripartizione dell'onere probatorio.

L'ammontare della condanna:

¹ Nella comparsa conclusionale l'attore riferisce che l'ordine di esibizione è rimasto ineseguito da parte delle banche destinatarie dello stesso: in effetti tale esecuzione non risulta ad oggi documentata nella Consolle PCT ma è invece attestata dall'inserimento nel fascicolo d'ufficio delle missive 27.2.2017 e 2.2.2017 indirizzate alla Cancelleria rispettivamente da _____ e da _____, missiva ciascuna recante allegaticartacei. Nessuna esecuzione cartacea dell'ordine di esibizione risulta invece effettuata da _____.

- va poi riferito alle **specifiche deduzioni dell'attrice di cui alla memoria istruttoria ed alla difesa conclusionale**, che individuano i bonifici e gli assegni disposti dal _____ in favore di sé medesimo ovvero di soggetti a lui collegati e privi di rapporti con la SRL
 - (anziché in euro 350.000,00 al netto delle restituzioni già effettuate dal _____ come indicato in citazione)

in complessivi **euro 327.310,69**, ivi dovendosi includere anche gli assegni oggetto di specifico ordine di esibizione nei confronti di _____,

- per i quali la originaria deduzione dell'attore era risultata generica non essendo stato indicato il beneficiario,

e che sono stati, per i due di maggior importo, effettivamente depositati in copia dalla banca presso la Cancelleria come da missiva e allegati cartacei del 27.2.2017, risultando emessi l'uno per euro 6.000,00 in favore _____ l'altro, sempre per euro 6.000,00, in favore _____ già citata _____;

- va poi ancora riferito all'importo di **euro 1.442,00**, corrispondente al costo di ricariche del sistema TELEMACO addebitato alla SRL ma riferibile all'attività professionale aut _____ senza che costui abbia dedotto alcunché al riguardo;
- va infine determinato **sottraendo dall'importo complessivo di euro (327.310,69 + 1.442,00) 328.752,69 l'importo di euro 50.000,00** che la stessa attrice ha indicato come già oggetto di restituzione da parte del convenuto.

Conclusivamente il **convenuto** va quindi **condannato** al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di **euro (328.752,69 - 50.000,00) 278.752,69**,

- oltre rivalutazione monetaria su tale importo dal luglio 2012 (epoca nella quale sono cessate le condotte distrattive) ad oggi (Cfr., da ultimo, ad es. Cass. n.13225/2016: *"L'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione."*),
- ed oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo.

La **domanda dell'attrice non** può invece essere **accolta** per quanto riguarda gli **ulteriori danni patrimoniali** e **i danni non patrimoniali**, danni solo enunciati rispettivamente nella prima e nella seconda delle conclusioni sia introduttive sia definitive ma rimasti entrambi privi:

- i primi di qualsiasi illustrazione dopo la generica deduzione di cui alla citazione circa lo stato di scioglimento dell'ente,
- e i secondi di qualsiasi specifica allegazione nonché di ogni illustrazione.

Le **spese** seguono la prevalente soccombenza del convenuto e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento della domanda di cui alla prima conclusione di merito dell'attrice, accertata la responsabilità del convenuto _____ per i fatti di cui in motivazione, liquida il

danno derivatone all'attrice in euro 278.752,69 e condanna il convenuto _____ al pagamento in favore dell'attrice _____ di tale importo oltre rivalutazione monetaria su tale importo dal luglio 2012 ad oggi ed oltre interessi legali, sullasomma come sopra rivalutata, dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo;

2. rigetta per il resto le domande dell'attrice;
3. condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, spese che liquida in euro 1.241,00 per esborsi documentati ed euro 8.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 24 gennaio 2019.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola